

**Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2007/0081** ex art. 226 del Trattato CE  
"Mancato recepimento direttiva 2003/58/CE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, nell'ordinamento interno italiano, dell'art. 1, nn. 4 - 6 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

In forza dell'art. 2 della direttiva medesima, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi a quest'ultima, entro il 31 dicembre 2006, dandone immediata contezza alla Commissione.

Con lettera del 18 aprile 2007, in risposta alle censure di Bruxelles, l'Italia ha comunicato il testo della Legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, sostenendo, in particolare, che l'art. 9 di detta legge avrebbe garantito il recepimento della direttiva in argomento nell'ambito del sistema giuridico italiano.

La Commissione, tuttavia, dopo esame della documentazione inviata, ha concluso che i provvedimenti normativi indicati dalla Repubblica italiana hanno comunque omesso di dare attuazione ad alcune disposizioni della direttiva stessa, precisamente all'art. 1, nn. 4 - 6.

Nell'ambito del procedimento instaurato dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia per la vertenza in questione, l'Italia ha presentato un controricorso, nel quale non ha contestato l'addebito della mancata attuazione della direttiva 2003/58/CE, ma ha precisato l'avvenuta predisposizione di un nuovo testo normativo diretto a tale recepimento. Tuttavia, poiché tale testo non è stato elaborato nel periodo di due mesi a decorrere dall'invio del Parere Motivato e considerato, peraltro, che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia quest'ultima non potrebbe tener conto dei mutamenti della situazione di fatto successivi a tale termine, la Corte medesima ha dichiarato, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia.

**Stato della Procedura**

Il 19 maggio 2009 la Corte di giustizia della Comunità europee ha dichiarato con sentenza l'Italia inadempiente ex art. 226 del Trattato CE. A fini di completezza informativa, si precisa che la Legge 7 luglio 2009 (Legge comunitaria 2008), ha recepito all'art. 42 le norme della direttiva in questione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Affari Esteri

PAGINA BIANCA

### Affari Esteri

Nell'ambito del settore degli Affari Esteri si rilevano, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione relative a presunte violazioni del diritto comunitario, delle quali la n. 2007/2281 è la più recente, risalendo la sua instaurazione, come è evidente, all'anno 2007.

Tutte e due le procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE. In particolare la n. 2003/2061 è giunta allo stadio del "parere motivato".

Assume rilievo per il bilancio finanziario dello Stato soltanto la procedura 2007/2281, concernente la contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'illegittima applicazione di una tassa per il rilascio di un visto di breve durata ai familiari di cittadini dell'Unione. La procedura in esame, pertanto, implica un effetto finanziario sfavorevole per lo Stato italiano in termini di minori entrate. Per conformarsi agli orientamenti della Commissione, infatti, l'Italia dovrebbe erogare gratuitamente il servizio di cui si tratta e sopprimere il tributo gravante sulla sua prestazione.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2007/2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

**Scheda 1 – Affari Esteri****Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE**

“Eternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha ritenuto illegittime le spese, a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, previste a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.

Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere, per i familiari di cittadini dell'Unione europea, ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

**Stato della Procedura**

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura implica un possibile impatto finanziario per il bilancio dello Stato, in quanto l'eliminazione della tassa relativa al rilascio dei visti determinerebbe una decurtazione delle entrate del pubblico erario

**Scheda 2 – Affari Esteri****Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'espone le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

**Stato della Procedura:**

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA



## Affari Interni

PAGINA BIANCA

**Affari Interni**

Al settore degli "affari interni" attengono, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, riguardanti in ogni caso asserite violazioni del diritto comunitario.

Entrambe le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE, precisamente ferme al passaggio del "parere motivato".

Non si registra impatto finanziario per nessuna delle procedure in oggetto.

<b>PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi	PM	No
<b>Scheda 2</b> 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM	No

**Scheda 1 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2006/2126 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi”.

**Settore:** Affari interni

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione contesta l'illegittimità dell'art. 7, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

A seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine ad alcune norme comprese nel Testo Unico sopra menzionato, fra cui quella stabilita al suddetto art. 7 comma 2, l'Italia aveva emanato il D.L. 10/2007, successivamente convertito con la legge 46/2007, precisando, tuttavia, che tale legge di conversione non aveva recepito il contenuto dell'art. 5 lettera c) dello stesso decreto. Di conseguenza, quest'ultima disposizione, in quanto non convertita in legge, ha attualmente esaurito i suoi effetti, compresi quelli abrogativi del contestato art. 7 comma 2 del Testo Unico, che ha di nuovo acquisito, pertanto, piena vigenza nell'ordinamento italiano.

La Commissione ritiene, dunque, che detto art. 7, comma 2 contrasti con l'art. 22 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. La norma nazionale, infatti, prevede che, in caso di presenza nel territorio italiano di cittadini di paesi terzi, non solo questi ultimi, ma anche i soggetti che li ospitano a qualsiasi titolo, anche se per ragioni diverse dal fatto di trovarsi a gestire una struttura di alloggio, siano vincolati all'obbligo di eseguire una “dichiarazione di presenza”, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale normativa risulta in contraddizione con l'art. 22 della convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, la quale, di regola, impone soltanto al cittadino del paese terzo di procedere alla “dichiarazione di presenza” di cui sopra, escludendo che l'obbligo in oggetto venga esteso anche agli ospitanti dello straniero stesso, salva l'eccezione dovuta alla circostanza in cui detti ospitanti siano responsabili di una struttura di alloggio o ad essa preposti. Pertanto, in quanto viene dilatato indebitamente l'ambito applicativo dell'obbligo di “dichiarazione di presenza”, relativa ai cittadini di paesi terzi, la disciplina comunitaria sopra citata risulta violata.

Il Ministero dell'Interno, in risposta alle osservazioni della Commissione, ha rilevato che l'obbligo contestato, a carico dell'“ospitante” che non sia esercente di strutture di alloggio, risulta giustificato in quanto rappresenta, a sua volta, una specificazione dell'obbligo già previsto in generale dall'art. 12 del D. L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in Legge 191/78, per fini di contrasto al terrorismo, il quale vale con riferimento alla presenza di ogni “ospite”, indipendentemente dalla sua nazionalità.

**Stato della Procedura**

In data 26 novembre 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9, che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

**Stato della Procedura**

In data 6 maggio 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA